

Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1¹⁾

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

...

Art. 44/bis (Alto Adige riscossioni spa)

(1) La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della [legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12](#), denominata "Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3 possono affidare, sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

1. l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate;
2. la riscossione coattiva delle entrate;
3. le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), compresa la gestione delle violazioni amministrative.

(2) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società può essere delegata ad accedere alle banche dati a disposizione dei soci nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine la società stipula direttamente contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

(3) Alla società possono partecipare i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e associazioni. Lo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici.

(4) I rapporti tra i soci e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2, per l'eventuale assegnazione di finanziamenti e contributi e la messa a disposizione di beni e attrezzature nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che i soci possano svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società. La società opera con personale provinciale, di amministrazioni locali o mediante personale proprio. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la società può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.³²⁾

(5) Il direttore della società è nominato, d'intesa tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, tra funzionari degli enti soci con comprovata esperienza nel settore della riscossione delle entrate. ³³⁾

32)

L'art. 44/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 7, comma 2, della [L.P. 7 aprile 2014, n. 1](#).

33)

L'art. 44/bis è stato aggiunto dall'art. 10, comma 3, della [L.P. 11 ottobre 2012, n. 18](#).